

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 311-D)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica nella seduta del 22 gennaio 1964

modificato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 7 febbraio 1964 (V. Stampato n. 887)

modificato dalla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica nella seduta del 21 febbraio 1964

modificato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 marzo 1964 (V. Stampato n. 887-B)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro del Bilancio

(MEDICI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 marzo 1964*

Istituzione di 20 posti di professore di ruolo e di 150 posti di assistente ordinario nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

In aggiunta ai posti di professore universitario di ruolo istituiti con l'articolo 50, comma primo, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e con l'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 166, sono istituiti 20 nuovi posti di professore universitario di ruolo a decorrere dall'anno accademico 1964-65.

Per la ripartizione dei predetti posti tra le Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, si osservano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quinto dell'articolo 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

I termini per la presentazione delle richieste di apertura dei concorsi alle cattedre di cui al presente articolo e per i relativi bandi sono prorogati, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile 1964.

La stessa proroga si applica anche per l'apertura dei bandi di concorso relativi alle cattedre assegnate alle Facoltà e Scuole con decreti successivi al 20 dicembre 1963.

Art. 2.

In aggiunta ai posti di assistente ordinario istituiti con l'articolo 51, comma primo, della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e con l'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 166, sono istituiti 150 posti dall'anno accademico 1964-65.

Ai fini della ripartizione dei predetti posti fra le cattedre delle Facoltà e delle Scuole, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 51 sopra citato, commi secondo e terzo.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per l'esercizio finanziario 1964-65 in lire 195 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

iscritto sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Identico.